



## **PRIME OSSERVAZIONI SUL DECRETO SICUREZZA BIS**

Oggi il Consiglio dei Ministri, dopo il rinvio pre elezioni, ha approvato l'ennesimo decreto sicurezza, elaborato dal Ministero dell'Interno.

Il cosiddetto "decreto sicurezza bis" si colloca sul solco del precedente decreto dell'ottobre scorso, prevedendo, principalmente, misure di contrasto al fenomeno migratorio e di rafforzamento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Come per il precedente decreto non si riscontrano ragioni di straordinaria necessità ed urgenza tali da giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, stante il costante calo di ingressi di migranti sul nostro territorio e la costante diminuzione dei reati negli ultimi anni, compresi quelli contro la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il testo si compone di 18 articoli ed è suddiviso in tre capi.

Nel primo capo, i primi cinque articoli sono relativi al contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, ed in particolare tendono a colpire le attività delle O.N.G. di soccorso in mare.

Tra questi:

L'art. 1 prevede una competenza del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministro delle Infrastrutture, per limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta delle navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La finalità della modifica è, evidentemente, quella di attribuire al Ministro dell'Interno il potere di chiudere i porti e di inibire il transito e la sosta nel mare territoriale.

L'art. 2 introduce, con una modifica dell'art. 12 del T.U. Immigrazione, un nuovo illecito amministrativo da affiancare a quello penale, già previsto dalla norma. Il nuovo illecito amministrativo riguarda la violazione del divieto di ingresso, sosta o transito introdotta dal sopracitato art. 1. La violazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000 a carico dell'armatore, del proprietario della nave e del suo comandante. Nel caso di reiterazione, alla sanzione economica è associata la confisca della nave, con immediato sequestro cautelare.

L'obiettivo perseguito con la modifica dell'art.12 T.U. Immigrazione è quello di dotarsi di un nuovo strumento di aggressione e repressione della solidarietà attiva. Vista la difficoltà di far rientrare le operazioni di soccorso in mare all'interno dei confini del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (vedasi le molteplici archiviazioni dei procedimenti in questi mesi a carico delle O.N.G. da parte delle Procure della Repubblica siciliane), viene



introdotto un nuovo mezzo repressivo: una sanzione amministrativa egualmente idonea ad arrecare gravissimi danni al destinatario e dunque a bloccarne l'operato.

L'art. 3, inserendo una modifica all'art. 51 c.p.p., amplia la competenza della Procura distrettuale anche all'ipotesi di favoreggiamento all'immigrazione clandestina nella sua forma semplice, cioè senza aggravanti, con la ulteriore conseguenza, in virtù del richiamo operato dall'art. 157 comma 6 all'art. 51 comma 3 bis., del raddoppio dei termini prescrizionali per tale reato, nonché della possibilità per gli organi inquirenti, anche per tale ipotesi delittuosa, di disporre delle intercettazioni.

Gli ultimi due articoli del primo capo (art.6 e 7), riguardano, invece, la sicurezza e l'ordine pubblico.

L'art. 6 porta delle modifiche alla legge n. 152/1975, la cosiddetta "legge Reale". Previsto il raddoppio delle pene in caso di "travisamento" nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e la introduzione di una nuova ipotesi delittuosa, punita con la reclusione da uno a quattro anni per chi *"nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperta al pubblico lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere"*.

Il successivo art. 7 contiene un elenco di modifiche al codice penale, sempre nel segno di un maggior rigore repressivo, con previsione di aumenti di pena per i reati di resistenza (337 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (340 c.p.), di devastazione e saccheggio (419 c.p.) e di danneggiamento (635 c.p.), quando risultano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nel secondo Capo (*Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza*), si segnala, all'art 8, l'assunzione di 800 persone da parte del Ministero della Giustizia, con impegno di spesa per oltre 25 milioni di euro per notificare sentenze ai condannati attualmente in libertà e garantire così l'effettività della pena.

All'art. 12 l'istituzione di un "Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio", destinato a finanziare interventi di cooperazione o intese bilaterali volte al rimpatrio dei soggetti irregolari presenti sul territorio italiano.

L'ultima parte del decreto (capo III) prevede infine un inasprimento delle norme relative al "daspo" sportivo. Tra queste si segnala l'ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto, l'introduzione tra le circostanze



# CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

aggravanti comuni di quella di *“avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni”*, e il divieto di applicazione dell'ipotesi di cui all'art 131 bis c.p. qualora si proceda per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il nuovo decreto sicurezza, appena approvato, si discosta, dunque, in maniera consistente da quello discusso in prima battuta nel precedente Consiglio dei Ministri svoltosi nell'imminenza della tornata elettorale europea, dove l'attacco ai diritti dei migranti e dei manifestanti risultava più diretto.

Pur rimanendo delle criticità in ordine alla nuova introduzione dell'illecito amministrativo nei confronti delle navi che soccorrono i migranti e al generale atteggiamento repressivo nei confronti delle manifestazioni di piazza, il decreto ha tenuto conto dei rilievi critici avanzati dalle più alte cariche istituzionali e in parte della raccomandazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sia rivedendo le normative anti ONG che quelle relative all'ordine e sicurezza pubblica, depotenziandole entrambe, e spostando l'attenzione “ordine pubblico” principalmente sulle sole manifestazioni sportive.

Milano, 11 giugno 2019

Il Consiglio Direttivo